COMUNE DI MOJO ALCANTARA

Città Metropolitana di Messina

Comune del Parco Fluviale dell'Alcantara

UFFICIO DEL SINDACO

DETERMINA SINDACALE N. 03 DEL 27/03/2020

OGGETTO: STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. – ADOZIONE MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI LAVORO AGILE. – CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI, AD ECCEZIONE DELLE ATTIVITÀ RITENUTE INDIFFERIBILI E CHE RICHIEDONO NECESSARIAMENTE LA PRESENZA SUL LUOGO DI LAVORO, ANCHE IN RAGIONE DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA.

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che il Governo ha ritenuto necessario estendere all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

CONSIDERATO, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n° 3 del 08.03.2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica", del Presidente della Regione Siciliana;

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n° 4 del 08.03.2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica", del Presidente della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato in G.U. n. 64 del 11 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n° 5 del 13.03.2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica", del Presidente della Regione Siciliana;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n° 6 del 19.03.2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n° 7 del 20.03.2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Vista l'ordinanza 22 marzo 2020 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO l'art. 1 comma 1 lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, che prevede allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale che le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18;

VISTO l'art. 87 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, che prevede:

1. fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale

dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

RAVVISATA la necessità di impartire disposizioni per lo svolgimento dell'attività lavorativa in forma di lavoro agile e per la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.;

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e s. m. i.;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il vigente regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

VISTO lo Statuto Comunale ;

DETERMINA

la premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende qui integralmente riportata e trascritta;

1. **DI ASSICURARE**, il lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;
2. **DI LIMITARE**, la presenza del personale negli uffici ed assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
3. **DI CHIUDERE** al pubblico gli Uffici Comunali, ad eccezione di quelli attinenti attività indifferibili o funzionali alla gestione dell'emergenza, previo appuntamento telefonico (**0942/963309**) e/o tramite pec (comune.moioalcantara.me@pec.it), solo in casi di necessità ed urgenza, secondo le modalità precisate al punto n.5;
4. **DI DARE ATTO** che le ore non lavorate nel periodo predetto saranno compensate ;
5. **DI DARE ATTO** che le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza sono state individuate nella determina sindacale n. 02 del 25.03.2020 e comportano l'apertura dei soli uffici di seguito indicati, con specifica indicazione della fascia oraria di apertura garantita:
 - Ufficio tecnico: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12:30;
 - Servizi Anagrafe e Stato civile : dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 11:00;
 - Ufficio Protocollo: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 11:00;

- Ufficio di Polizia Municipale: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14:00; con la precisazione che potrebbero essere richiesto lo svolgimento di prestazioni lavorative oltre il normale orario di lavoro secondo le esigenze di volta in volta dettate dall'emergenza;

6. **DI DISPORRE** qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, (si pensi, ad esempio, a lavoratori esterni o al personale che, per problematiche organizzative e tecniche non possa svolgere le proprie mansioni in modalità di lavoro agile) la fruizione delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva;
7. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Segretario Comunale, al Responsabile Area Amministrativa, Responsabile Area Finanziaria, Responsabile Area Urbanistica ed Edilizia, per gli adempimenti consequenziali al presente atto;
8. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto S. E. Prefetto di Messina, all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali, alla Stazione dei Carabinieri di Malvagna;
9. **DI DISPORRE** la registrazione e la pubblicazione del presente atto nelle forme previste dalla normativa vigente, nonché dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Sindaco

(Bruno Pennisi)

COMUNE DI MOJO ALCANTARA (ME)